



International Protocol for the human right to water and sanitation

2.1 GLI OBIETTIVI DELLA CAMPAGNA (OUR GOALS)

Il Protocollo mira a colmare una lacuna evidente nel diritto internazionale sui diritti umani: l'assenza di una quantificazione e delle modalità formali e sostanziali con cui garantire il diritto umano all'acqua.

Il Protocollo costituisce una base per un Trattato internazionale, a carattere vincolante, che supera il livello della "dichiarazione di principio", delle buone pratiche o di politiche affidate alla discrezionalità degli Stati. Esso è strutturato come un Secondo Protocollo Opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (PIDESC).

Le risoluzioni finora adottate da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali sul diritto universale all'acqua e ai servizi igienici di base non sono giuridicamente vincolanti, in quanto sono strumenti di "soft law", cioè dichiarazioni di principio. Al fine di rafforzare il riconoscimento delle istituzioni internazionali nell'ambito dei **diritti umani universali** e di contrastare la tendenza a considerare tutti i beni comuni e quindi anche l'acqua come "commodity", cioè una merce o servizio economico per i quali si riconosce un diritto di accesso attraverso il mercato, emerge la necessità di integrare il costituzionalismo dei diritti umani con un nuovo costituzionalismo dei **"beni comuni" fondamentali come l'acqua, la terra e l'ambiente**. Questa urgenza è motivata anche dal rapporto tra uomo e natura che è profondamente cambiato negli ultimi decenni a causa di sviluppi tecnologici straordinari che tendono a sostituire il ciclo naturale delle risorse.

Per quanto riguarda le risorse idriche e l'acqua per la vita, la prospettiva è quella di sostituire il naturale ciclo dell'acqua con un ciclo tecnologico gestito dai mercati, con l'obiettivo di creare profitti e di introdurre modelli di governo delle risorse idriche affidati a portatori di interessi specifici, sottraendolo quindi al controllo dei cittadini e dei Parlamenti nazionali.

Queste minacce legate ai modelli di globalizzazione richiedono una nuova fase di mobilitazione dei **cittadini** e dei **movimenti** per la difesa dei diritti umani per opporsi ad una nuova fase del capitalismo finanziario: quella dell'accaparramento dell'acqua e delle terre. Questa emergenza richiede un *costituzionalismo* che non si limita solo ai diritti fondamentali, ma deve comprendere la difesa di una nuova categoria di beni fondamentali e di diritti umani di base, non più solo a livello nazionale, ma a livello sovranazionale, attraverso strumenti giuridici che vadano oltre la logica individualistica di difesa dei diritti individuali delle categorie più vulnerabili.

Il recepimento nelle Costituzioni nazionali dei diritti fondamentali e del diritto umano all'acqua spesso si limita ad accogliere soli i diritti in termini "declaratori" senza introdurre anche "garanzie negative", cioè limiti e controlli e "garanzie positive", cioè obblighi di prestazioni imposti alla sfera pubblica per proteggere l'accesso ai diritti in termini di diritti universali. Al fine di garantire il diritto all'acqua e ai servizi igienici di base, il Protocollo internazionale si propone di essere uno strumento di diritto internazionale che collega il diritto umano all'acqua come diritto universale alla difesa dell'acqua come "bene comune" per tutti da garantire alle future generazioni identificando alcuni obblighi a difesa dei diritti umani.

2.2 LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DAL PROTOCOLLO

Le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (54/175 del 17 dicembre 1999, 58/271 del 23 dicembre 2003, e 64/292 del 28 luglio 2010) riconoscono e sottolineano il "diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari come un diritto umano che è essenziale per il pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani".

Il diritto ad un adeguato standard di vita e di salute fisica e mentale è un principio riconosciuto da una serie di convenzioni, sottoscritte dagli Stati e riaffermato nel Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (PIDESC) con riferimenti anche alla giustiziabilità delle violazioni. Il Patto PIDESC costituisce quindi un miglioramento del piano teorico e pratico e giuridico del diritto all'acqua, ma due punti deboli rimangono invariati:

- ✓ Non vi è alcun riferimento esplicito al diritto umano all'acqua e ai servizi igienici di base in termini di obbligo vincolante;
- ✓ Il diritto è ancorato al principio di una realizzazione progressiva e non vincolante da parte degli Stati membri;

La risoluzione (n. 64/292 del luglio 2010) delle Nazioni Unite e quella del Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (n. 15/9 settembre 2010), hanno sancito il diritto umano all'acqua e il dovere degli Stati, ma non ne definiscono le modalità.

Nel momento in cui il Secondo Protocollo Opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali per il diritto umano all'acqua sarà ratificato dagli Stati ed entrerà in vigore si verificheranno i seguenti effetti:

- Il diritto all'acqua e servizi igienici di base di ogni cittadino in termini sostanziali e procedurali diventa rivendicabile (vedi Artt.2 e 5);
- Si definisce e si esplicita l'obbligo di una progressiva attuazione di misure volte a garantire il diritto all'acqua (vedi art.7), nel caso in cui ci siano difficoltà, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
- Si afferma che chiunque può segnalare e informare il Consiglio dei Diritti economici, sociali e culturali, che ha la possibilità di avviare indagini e attirare l'attenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretario Generale, sulle inadempienze degli Stati in termini di diritto umano all'acqua
- Si definisce l'acqua come "bene comune pubblico", da gestire in termini di solidarietà;
- Si riconosce alle comunità locali il diritto di determinare il tipo di servizio idrico (il cosiddetto "Sistema Collettivo")

Il Protocollo offre le basi per un Trattato Internazionale di carattere vincolante, sfruttando le competenze già affidate al Comitato sui diritti economici, sociali e culturali. Tenendo conto delle difficoltà che alcuni Stati membri, in particolare i paesi in via di sviluppo, possono incontrare, il Protocollo prevede una progressiva attuazione delle misure per garantire tale diritto.